



Città di Melfi

(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 30/10/2012

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di Applicazione.....	3
Art. 2 - Presupposto Impositivo	3
Art. 3 – Definizioni di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili	4
Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	5
Art. 5 – Soggetti Passivi.....	6
Art. 6 – Soggetto Attivo	6
Art. 7 – Base Imponibile	7
Art. 8 – Determinazione dell’Aliquota e dell’Imposta.....	9
Art. 9 – Agevolazioni	10
Art. 10 – Riduzioni e Detrazioni per l’Abitazione Principale.....	11
Art. 11 – Esenzioni.....	13
Art. 12 – Compartecipazione dello Stato	14
Art. 13 – Versamenti	15
Art. 14 – Dichiarazione	17
Art. 15 - Accertamento.....	18
Art. 16 – Riscossione Coattiva.....	19
Art. 17 – Sanzioni ed Interessi	19
Art. 18 – Rimborsi e Compensazioni	20
Art. 19 – Contenzioso.....	20
Art. 20 – Disposizioni Finali	21
Art. 21 – Entrata in vigore.....	21

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97 disciplina l'applicazione nel Comune di MELFI dell'Imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D. L. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di MELFI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza economicità, funzionalità e trasparenza.
3. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente regolamento è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto Impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3 – Definizioni di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-pastorale mediante l'esercizio di attività

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2135 c.c.

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, almeno ogni due anni e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 c. 5 del D.Lgs n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori già determinati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune può

costituire una conferenza di servizi con funzioni consultive, composta da: Responsabile dell'area Urbanistica, Responsabile Funzionario di imposta, due esperti esterni nominati dal Sindaco. La Conferenza viene istituita e convocata con atto monocratico del Sindaco. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, restano in vigore gli ultimi valori determinati dalla Giunta Comunale.

Art. 5 – Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 6 – Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di MELFI relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7 – Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione

finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 28

dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 8 – Determinazione dell'Aliquota e dell'Imposta

1. Si applicano le aliquote stabilite dalla legge, con le eccezioni di cui alle agevolazioni del successivo art. 9 e le seguenti:

a) **Aliquota ordinaria pari all'1,06 per cento;**

b) **Aliquota pari allo 0,2 per cento** per le seguenti fattispecie:

- unità mobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale.
- unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

c) **Aliquota pari allo 0,40%** per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti da soggetti passivi IRES.

d) **Aliquota pari allo 0,5 per cento** per le seguenti fattispecie:

locali artigiani Cat. Catastale C/3.

e) **Aliquota pari allo 0,76 per cento** per le seguenti fattispecie:

Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. Catastale D/2;

Cat. Catastale D/3; Cat. Catastale D/4; Cat. Catastale D/6; Aree fabbricabili.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9 – Agevolazioni

1. La detrazione per l'abitazione principale è elevata ad € 258,23 per le unità immobiliari, ricomprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/5, adibite ad abitazione principale nelle quali almeno uno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo di imposta, sia portatore di handicap o abbia una invalidità riconosciuta non inferiore al 100%. Il soggetto passivo di imposta, nonché il familiare portatore di handicap o invalido deve avere la sua residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale. Per poter fruire delle agevolazioni del presente comma il reddito imponibile del nucleo familiare, per l'anno di imposta precedente a quello della dichiarazione, non deve essere superiore a quello riportato di seguito:

Una persona	€ 14.500,00
Due persone	€ 18.300,00
Tre persone	€ 22.200,00
Quattro persone	€ 26.000,00
Cinque persone	€ 30.000,00
Per ogni persona in più nel nucleo familiare si aggiungono	€ 2.500,00

L'applicazione del beneficio è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, da presentare entro il termine previsto per la dichiarazione annuale, attestante il possesso dei requisiti richiesti relativi

all'immobile ed ai redditi posseduti. All'autocertificazione deve essere allegata la documentazione dell'autorità sanitaria e/o regionale inerente i requisiti di invalidità o disabilità.

2. L'aliquota per la seconda casa intesa quale unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, che il suo possessore, solo se persona fisica (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), concede in locazione a persone fisiche, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici, è stabilita nella misura agevolata del **0,5 per cento**. L'agevolazione è limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione d'imposta che compete unicamente per l'abitazione principale del possessore;
3. L'aliquota per altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici, è stabilita nella misura agevolata dello **0,5 per cento**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.
4. L'aliquota per altri fabbricati allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuata come A) classificati nel gruppo catastale C1 di proprietà dell'operatore commerciale, è stabilita nella misura agevolata del **0,5 per cento**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.

Art. 10 – Riduzioni e Detrazioni per l'Abitazione Principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
3. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 2 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
4. L'importo della detrazione può essere elevato, con deliberazione di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
5. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per tali unità abitative resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unita Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di MELFI è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.

L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di MELFI risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 12 – Compartecipazione dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 3, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta riservata allo Stato non è dovuta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, c. 1, lett. a) secondo capoverso del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
2. Alla quota riservata allo Stato non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011, nonché le ulteriori detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13 – Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
5. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto.
6. Gli effetti di cui al comma precedente, si verificano solo qualora il

contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

7. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d'imposta corrispondente ad un massimo di sei mesi successivi al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell' imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00; se l'imposta è superiore a euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità previste dal comma 2.
9. Per il solo anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni previste dal presente regolamento, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale. In alternativa, l'imposta può essere versata in due rate secondo le modalità ed i termini indicati nei commi precedenti.

10. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio entro il 30 novembre 2012, per il solo anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Art. 14 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi, nei casi disciplinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 9, comma 6, del D. L. 14 marzo 2011, n. 23, devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con il Decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. L. n. 23 del 2011. Entro gli stessi termini si dovranno produrre le dichiarazioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4 del presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 1.
3. Per gli immobili per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (prorogato al 30 novembre 2012); restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione è inviata al Comune di MELFI:
 - a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;
 - b) consegnata direttamente presso il Comune di MELFI, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione;
 - c) in via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche che saranno

indicate dal responsabile dell'imposta;

Art. 15 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
4. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs.

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 16 – Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 17 – Sanzioni ed Interessi

1. Per omesso versamento totale o parziale dell'imposta alle scadenze prescritte, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dall'art. 21 del regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 18 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 21 del regolamento generale delle entrate tributarie.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00.
4. Per le compensazioni vale quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.